

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 102

32° anno

24 aprile 1989

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
		
	II Atti preparatori	
	Comitato economico e sociale	
	Sessione di febbraio 1989	
89/C 102/01	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che abilita la Commissione a contrarre prestiti a norma del nuovo strumento comunitario al fine di promuovere gli investimenti nella Comunità	1
89/C 102/02	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura per quanto riguarda il cromo	3
89/C 102/03	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta	5
89/C 102/04	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta montati anteriormente	6
89/C 102/05	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi in caso di capovolgimento di trattori agricoli o forestali a ruote	8
89/C 102/06	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi	9
Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70 % — Milano		

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
89/C 102/07	Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 3/84, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri	11
89/C 102/08	Supplemento di parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un programma tecnologico e ricerca strategica nel settore dell'aeronautica, fase pilota (1989-1990)	12
89/C 102/09	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica nel settore della telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e perturbati (1989-1993) (TELEMAN)	13
89/C 102/10	Parere in merito alla proposta di due decisioni del Consiglio relative alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, e all'approvazione ai fini della conclusione da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Repubblica d'Islanda	15
89/C 102/11	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della scienza e tecnologie marine (MAST)	16
89/C 102/12	Parere in merito alla proposta di Regolamento (CEE) del Consiglio che prevede l'adeguamento del prezzo applicabile ai vini da tavola consegnati alla distillazione obbligatoria in Spagna	19
89/C 102/13	Parere in merito alla proposta di Decisione (CEE) del Consiglio che istituisce una misura finanziaria della Comunità per l'eradicazione della plueropolmonite contagiosa dei bovini (PPCB) in Portogallo	20
89/C 102/14	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini	21
89/C 102/15	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore dello smantellamento degli impianti nucleari	22
89/C 102/16	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali	25
89/C 102/17	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente i viaggi e le vacanze « tutto compreso »	27
89/C 102/18	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a certi prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare	31

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito alla «proposta di decisione del Consiglio che abilita la Commissione a contrarre prestiti a norma del nuovo strumento comunitario al fine di promuovere gli investimenti nella Comunità»⁽¹⁾

(89/C 102/01)

Il Consiglio, in data 14 dicembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari economici, finanziari e monetari», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Drago, in data 7 febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 22 febbraio 1989, nel corso della 263ª sessione plenaria, all'unanimità il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato, nel pronunciarsi a favore della proposta di decisione del Consiglio, sottolinea con soddisfazione che alcuni significativi orientamenti già espressi dal Comitato nei pareri adottati sul nuovo strumento comunitario (NSC), sono oggi nei fondamenti e negli obiettivi della nuova proposta di decisione del Consiglio.

1.2. L'azione del nuovo strumento comunitario prolungata nel tempo, mirata ad obiettivi prioritari nella CEE, ed adesso aiutata anche da «un'azione parallela» della Banca europea per gli investimenti (BEI) con i suoi mezzi propri, ha concorso ed ottenuto risultati significativi nei progetti di investimenti delle piccole e medie imprese (PMI) e dell'artigianato, in settori produttivi diversi.

1.3. Senza onere alcuno a carico del bilancio comunitario, l'azione proseguita dal NSC IV secondo le priorità generali assegnate alle PMI, ha consentito di concorrere insieme agli altri strumenti finanziari d'intervento, a sostenere la strategia di cooperazione per la crescita e l'occupazione e a favorire l'ampliamento degli spazi per le attività economiche e di sviluppo delle imprese di minore dimensione.

Di conseguenza, il Comitato accoglie con favore il proseguo dell'attività di erogazione dei prestiti del NSC avente come priorità generale le PMI e, al contempo, l'inserimento di nuovi obiettivi complementari e di una metodologia diversa.

1.4. Per quanto riguarda gli obiettivi complementari, il Comitato condivide di estendere il campo d'intervento del NSC alla salvaguardia dello spazio rurale ed all'alta tecnologia ed innovazione nelle PMI.

L'esigenza della salvaguardia dello spazio rurale va infatti aiutata mediante il sostegno di tutte le attività che, sviluppando la diversificazione delle economie rurali in tutta l'area comunitaria, favoriscano una dinamica occupazionale positiva e la crescita del prodotto regionale, entro dimensioni che possano incidere anche quantitativamente e qualitativamente sulla protezione dell'ambiente.

È quindi opportuno che il sostegno anche nel settore dell'agricoltura ed in tutti i sottosettori, ivi compreso il turismo, sia esteso ai singoli imprenditori, alle cooperative ed ai consorzi di piccole imprese anche artigiane, nonché alle possibili iniziative economiche che possono essere intraprese dai lavoratori espulsi da attività produttive, a causa di riconversioni e/o ristrutturazioni.

1.5. Il Comitato è d'accordo inoltre nell'ampliare le possibilità d'acquisizione di alta tecnologia e d'innova-

⁽¹⁾ GU n. C 335 del 30.12.1988, pag. 8.

zione da parte delle PMI, fino a comprendere l'erogazione di prestiti per un'ampia gamma di materiali e produzioni nonché per le applicazioni specifiche dei risultati della ricerca.

Tali interventi, complementari alle azioni sviluppate dai singoli programmi comunitari, svolgendo un'azione di accompagnamento nel tempo, giustificano che anche i costi di apprendimento e di formazione siano finalmente ammessi come investimento immateriale.

1.6. Sul piano del metodo, il Comitato accoglie con favore la conversione del NSC in un fondo *revolving*, capace di assumere ed erogare prestiti nel limite dell'importo disponibile entro il massimale determinato dalla somma dei prestiti in corso.

Tale massimale, pari a 5 865 milioni di ECU, nel consentire l'assunzione di prestiti annuali da 500 milioni a 1 miliardo di ECU, permette alla Commissione di evitare le procedure di autorizzazioni successive e di soddisfare ulteriori domande.

Al contempo, il Comitato, mentre ritiene garantite le condizioni di trasparenza e di controllo del Consiglio, chiede di essere egualmente informato come il Parlamento europeo e, che al termine dei tre anni, sia destinatario della relazione e dei nuovi eventuali orientamenti della Commissione.

1.7. Il Comitato valuta efficace il metodo dei prestiti globali e le garanzie accordate dagli intermediari finanziari capaci di favorire l'innesto sui progetti di tecniche d'ingegneria finanziaria, ma non ritiene adeguate le garanzie di trasparenza di destinazione nell'interazione del NSC rurale, con i fondi strutturali.

1.8. Considerato inoltre il ruolo fondamentale che il fenomeno associazionistico e consortile assume per una qualificata espansione delle PMI e delle imprese artigiane, il Comitato sollecita la Commissione ad una riflessione sulle ulteriori possibilità che possono essere insite in un maggior ruolo dei consorzi fidi e dei consorzi di garanzia in collegamento con la funzione degli intermediari finanziari per i prestiti globali.

Infine il Comitato invita la Commissione ad intervenire sugli intermediari finanziari affinché evidenzino sempre sulle operazioni di prestito sul NSC, che il prestito è erogato con questo strumento, e quindi, contribuiscano ad ampliare la necessaria informazione.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 2

Per quanto concerne « le priorità da rispettare » il Comitato invita la Commissione a fare un esplicito richiamo, su questo articolo, alla procedura di cui all'articolo 9.

Tale espressione è in contraddizione con gli obiettivi, la lettera e lo spirito del testo.

Inoltre il Comitato chiede che sia soppressa al secondo capoverso l'espressione « all'occorrenza ».

2.2. Articolo 6

La formulazione dell'ultimo paragrafo—corretta sotto il profilo del rispetto delle politiche monetarie degli Stati membri— può apparire in contraddizione con l'interesse generale che la Comunità persegue e con lo spirito di liberalizzazione del mercato dei capitali.

Il Comitato suggerisce alla Commissione la riformulazione del paragrafo.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura per quanto riguarda il cromo ⁽¹⁾

(89/C 102/02)

Il Consiglio, in data 8 dicembre 1988 ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Proumens, in data 31 gennaio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, in data 22 febbraio 1989, nel corso della 263^a sessione plenaria, all'unanimità, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato approva la proposta di direttiva in quanto segue l'ordine logico delle cose e colma una lacuna provvisoria della Direttiva di base 86/278/CEE ⁽²⁾. Infatti, il cromo non era stato inserito nei valori limite previsti da tale direttiva per mancanza di studi scientifici sufficienti.

1.2. Tali studi sono stati realizzati e hanno portato a conclusioni precise, che la relazione introduttiva presenta in sintesi molto chiaramente.

1.3. Per quanto concerne i valori limite, occorre notare delle differenze rispetto ai valori stabiliti da taluni Stati membri che avevano adottato disposizioni regolamentari o formulato raccomandazioni anteriormente alla proposta di direttiva.

1.4. È necessario dunque che questi Stati membri non vengano a rimettere in discussione il rapporto scientifico elaborato all'inizio del 1988.

1.5. Il Comitato si è preoccupato del problema delle infiltrazioni di cromo verso le falde freatiche e della presenza di cromo nei prodotti agricoli che si potrebbe reperire nella catena alimentare. Il rapporto scientifico elaborato per conto della Commissione fornisce risposte soddisfacenti al riguardo.

1.6. Inoltre, il Comitato ha chiesto quali ripercussioni potrebbe avere lo spandimento di fanghi di depurazione sui pascoli.

La Direttiva di base 86/278/CEE prevede, a questo proposito, un lasso di tempo tra lo spandimento dei fanghi di depurazione contenenti in particolare il cromo e il momento in cui il bestiame può ricominciare a pascolare. Questo periodo è di un minimo di tre settimane, ma viene fissato dagli Stati membri i quali, in un certo numero di casi e considerando le circostanze climatiche (regioni a clima caldo e secco, deficit pluviometrico), possono fissare periodi più lunghi.

2. Osservazioni particolari

2.1. Esame dei valori limite

2.1.1. I valori limite sono di tre tipi, come nella Direttiva 86/278/CEE, e più precisamente a seconda che riguardino:

- a) le concentrazioni di metalli pesanti nel suolo;
- b) le concentrazioni di metalli pesanti nei fanghi destinati all'agricoltura;
- c) i quantitativi annui di metalli pesanti che possono essere apportati nei terreni coltivati.

2.1.2. I valori limite delle concentrazioni di cromo nel suolo vanno da 100 a 200 mg/kg di sostanza secca.

2.1.3. I valori limite delle concentrazioni nei fanghi vanno da 1 000 a 1 750 mg/kg di sostanza secca.

2.1.4. I valori limite per le quantità annue di cromo che possono essere immesse nei terreni coltivati sono di 4,5 kg per ettaro all'anno.

2.1.5. Occorre notare che i valori limite delle concentrazioni nei fanghi ai tassi più alti, possono essere considerati molto elevati e non sempre potrebbero essere accettati per un'utilizzazione sistematica di lunga durata. Pare tuttavia che i valori limite per i quantitativi annui consentano appunto di normalizzare tale situazione.

2.1.6. Le forcelle previste per i valori limite di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3 costituiscono un margine lasciato agli Stati membri. Questi ultimi potranno decidere il valore limite che considerano valido nel paese o nella regione a seconda della natura dei terreni, delle circostanze climatiche abituali e delle pratiche agricole.

Considerata la pericolosità del cromo esavalente, risultante dall'ossidazione del cromo trivalente che predomi-

⁽¹⁾ GU n. C 307 del 2. 12. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1986.

na nei fanghi e nei terreni, un elemento importante nella valutazione della natura dei terreni dovrebbe essere la loro capacità di ossidare il cromo.

2.2. Applicazione della direttiva

2.2.1. Il Comitato si è chiesto se la data prevista per l'applicazione, ossia il 1° gennaio 1990, sia realistica.

Infatti, la direttiva di base dev'essere applicata negli Stati membri entro e non oltre il luglio 1989. Trattandosi in tal caso solo di aggiungere valori limite per il cromo, senza dover modificare le altre disposizioni della direttiva, la data citata è non soltanto realistica ma auspicabile.

Occorre nondimeno che la Commissione provveda a che la direttiva di base sia effettivamente applicata e che i sistemi di controllo necessari allo scopo siano posti in atto.

2.2.2. Gli impianti di depurazione produttori di fanghi che dispongono dei mezzi tecnici per il controllo dei metalli pesanti devono essere posti in grado di verificare soprattutto il tenore di cromo in base all'articolo 10 della Direttiva 86/278/CEE seguendo una procedura amministrativa ben precisa.

Tuttavia, l'efficacia di tale procedura, che rimane teorica fintantoché la direttiva quadro non sarà stata applicata, deve essere ancora verificata.

2.2.3. Se i valori limite vengono superati, è necessario che tali impianti procedano all'eliminazione dei fanghi.

Ciò può farsi in tre modi:

- a) mediante incenerimento;
- b) verso una discarica per i rifiuti pericolosi (sebbene tali discariche siano purtroppo sempre meno numerose);
- c) mediante spandimento su colture non alimentari.

2.2.4. È certo che i metodi citati restano empirici, non sono soddisfacenti e possono recare problemi all'ambiente (escluso forse l'incenerimento).

Sarà dunque compito della Commissione spingere gli Stati membri a formulare raccomandazioni destinate alle industrie che scaricano cromo e ciò allo scopo di ridurre al massimo tali scarichi sulla base delle tecniche esistenti.

2.3. Scheda d'impatto

2.3.1. La scheda d'impatto riguarda essenzialmente le aziende agricole di competenza della DG VI e non le piccole e medie imprese (PMI) in quanto tali, senza purtuttavia ignorare il fatto che numerosissime aziende agricole sono anch'esse delle PMI.

2.3.2. Va ricordato che la DG VI è stata consultata sul problema dello spandimento dei fanghi di depurazione e ha d'altronde consigliato alla DG XI di prevedere norme un pò più severe, cosa che è stata fatta.

2.3.3. La consultazione dunque non soltanto è stata efficace, ma è stata attuata nell'interesse delle aziende agricole, tenendo conto al tempo stesso degli eventuali problemi ambientali.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta ⁽¹⁾

(89/C 102/03)

Il Consiglio, in data 8 dicembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Wick, in data 1° febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 febbraio 1989, nel corso della 263ª sessione plenaria, il seguente parere.

Sintesi della proposta della Commissione

Con le modifiche proposte alla Direttiva del Consiglio 86/298/CEE si intende inserire delle disposizioni per l'esecuzione di una prova supplementare nel quadro della procedura delle prove dinamiche, da effettuare qualora nel corso della prima prova d'urto si siano prodotte rotture o incrinature non trascurabili sul dispositivo di protezione.

La procedura del « Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali » verrà sostituita da quella del Comitato consultivo.

I. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Ampliamento della direttiva dovuto a motivi tecnici

1.1. La modifica, proposta dalla Commissione, della direttiva in vigore e concernente l'inserimento di un test supplementare nella procedura delle prove dinamiche, discende dalla decisione del Consiglio presa all'atto dell'adozione della direttiva nel maggio 1986, di emanare, su proposta della Commissione, una direttiva complementare contenente le disposizioni relative alle prove dinamiche supplementari d'urto. Tale decisione figura all'articolo 13 della suddetta direttiva.

1.2. La Commissione, dopo aver accertato l'affidabilità del metodo di prova allora proposto effettuando in laboratori specificamente attrezzati esperimenti accurati, giunge alla conclusione che il metodo di prova inizialmente proposto dalla Commissione risponde alle esigenze di sicurezza e risulta del tutto sufficiente. Di conseguenza, la Commissione ripropone lo stesso testo già presentato originariamente in modo da rendere equivalenti le due procedure relative alle prove statiche e alle prove dinamiche. In tal modo viene eliminato l'attuale squilibrio.

1.3. Il Comitato si dichiara favorevole all'inserimento della prova supplementare nella procedura delle prove dinamiche.

2. Modifica della procedura per l'adeguamento della direttiva al progresso tecnico

2.1. Il Comitato riconosce lo sforzo della Commissione di fissare una procedura idonea per l'adeguamento delle disposizioni contenute negli Allegati della Direttiva 86/298/CEE al progresso tecnico. Finora viene applicata, in conformità dell'articolo 13 della Direttiva 86/298/CEE, la procedura prevista dalla Direttiva 74/150/CEE secondo la quale il Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali, in appresso denominato « Comitato per l'adeguamento », elabora un parere in merito alle proposte della Commissione.

2.2. La Commissione adotta le misure previste qualora conformi al parere fornito dal Comitato per l'adeguamento; in caso contrario la Commissione propone immediatamente al Consiglio i provvedimenti da prendere e il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

2.3. In passato questa procedura si è dimostrata valida per le direttive qui proposte nonché nel settore degli autoveicoli in generale e non ha ostacolato l'adeguamento degli allegati della direttiva al progresso tecnico. Pertanto non risulta necessario trasferire l'incombenza della decisione dal Comitato per l'adeguamento a un comitato dotato soltanto di potere consultivo.

2.4. Inoltre il Comitato rileva che la proposta di modifica dell'articolo 13 della Direttiva 74/150/CEE avanzata dalla Commissione in data 19 gennaio 1987 è stata respinta all'unanimità dal Consiglio « Mercato interno » il 5 marzo 1988. Nella posizione comune del Consiglio del 30 novembre 1987 si afferma al riguardo: «... in effetti è stato ritenuto in ampia misura che la procedura attualmente vigente funzioni in maniera soddisfacente per quanto riguarda il settore interessato e che pertanto non occorre apportarvi modifiche. »

⁽¹⁾ GU n. C 324 del 17.12.1988, pag. 14.

II. OSSERVAZIONI PARTICOLARI**Articolo 1, paragrafi 2 e 3**

Il Comitato respinge l'introduzione di una nuova procedura secondo la quale il ruolo del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico si limiterebbe ad una funzione meramente consultiva. La procedura, finora applicata, del Comitato per l'adeguamento ha dimostrato nella pratica la capacità di ottenere risultati e di fornire un consistente apporto a livello di conoscenze specifiche soprattutto nel quadro dell'elaborazione attualmente in corso di disposizioni giuridiche comunitarie. L'attuale procedura va mantenuta per la sua chiarezza, semplicità e rapidità.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Articolo 1, paragrafo 4

Il Comitato si dichiara favorevole alle modifiche proposte che mettono termine all'attuale squilibrio nelle procedure di prova tra prove statiche e dinamiche.

Articolo 2

Il Comitato richiama l'attenzione sul fatto che le direttive CEE entrano generalmente in vigore nei singoli Stati membri 18 mesi dopo la loro adozione e pubblicazione. La scadenza prevista dalla direttiva, 1° ottobre 1989, secondo il Comitato non è realistica. Esso propone pertanto, che, di conseguenza, il termine di applicazione della direttiva nei singoli Stati membri, venga fissata ad un anno dopo l'adozione e la pubblicazione.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta montati anteriormente ⁽¹⁾

(89/C 102/04)

Il Consiglio, in data 8 dicembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Wick, in data 1° febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 febbraio 1989, nel corso della 263ª sessione plenaria, il seguente parere.

Sintesi della proposta della Commissione

Con le modifiche proposte alla Direttiva del Consiglio 87/402/CEE si intende inserire delle disposizioni per l'esecuzione di una prova supplementare nel quadro della procedura delle prove dinamiche, da effettuare

qualora nel corso della prima prova d'urto si siano prodotte rotture o incrinature non trascurabili sul dispositivo di protezione.

La procedura del «Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali» verrà sostituita da quella del Comitato consultivo.

⁽¹⁾ GU n. C 311 del 6. 12. 1988, pag. 9.

I. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Ampliamento della direttiva dovuto a motivi tecnici

1.1. La Commissione, dopo aver accertato l'affidabilità del metodo di prova proposto già nel maggio 1986 effettuando in laboratori specificamente attrezzati esperimenti accertati — sia pure eseguiti su dispositivi di protezione montati posteriormente — giunge, anche per quanto riguarda la modifica in esame concernente i dispositivi di protezione montati anteriormente, alla conclusione che il metodo di prova inizialmente proposto dalla Commissione risponde alle esigenze di sicurezza e risulta del tutto sufficiente. La Commissione ripropone quindi lo stesso testo già presentato originariamente in modo da rendere equivalenti le due procedure relative alle prove statiche e alle prove dinamiche nonché da eliminare l'attuale squilibrio.

1.2. Il Comitato parte dal presupposto che i risultati delle prove per i dispositivi di protezione montati posteriormente siano trasferibili.

1.3. Il Comitato è favorevole all'inserimento della prova supplementare nella procedura delle prove dinamiche.

2. Modifica della procedura per l'adeguamento della direttiva al progresso tecnico

2.1. Il Comitato riconosce lo sforzo della Commissione di fissare una procedura idonea per l'adeguamento delle disposizioni contenute negli Allegati della Direttiva 86/298/CEE al progresso tecnico. Finora viene applicata, in conformità dell'articolo 13 della Direttiva 86/298/CEE, la procedura prevista dalla Direttiva 74/150/CEE secondo la quale il Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali, in appresso denominato «Comitato per l'adeguamento», elabora un parere in merito alle proposte della Commissione.

2.2. La Commissione adotta le misure previste qualora conformi al parere fornito dal Comitato per l'adeguamento; in caso contrario la Commissione propone immediatamente al Consiglio i provvedimenti da prendere e il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

2.3. In passato questa procedura si è dimostrata valida per le direttive qui proposte nonché nel settore degli autoveicoli in generale e non ha ostacolato l'adequa-

mento degli allegati della direttiva al progresso tecnico. Peraltro non risulta necessario trasferire l'incombenza della decisione dal Comitato per l'adeguamento a un comitato dotato soltanto di potere consultivo.

2.4. Inoltre il Comitato rileva che la proposta di modifica dell'articolo 13 della Direttiva 74/150/CEE avanzata dalla Commissione in data 19 gennaio 1987 è stata respinta all'unanimità dal Consiglio «Mercato interno» il 5 marzo 1988. Nella posizione comune del Consiglio del 30 novembre 1987 si afferma al riguardo: «... in effetti è stato ritenuto in ampia misura che la procedura attualmente vigente funzioni in maniera soddisfacente per quanto riguarda il settore interessato e che pertanto non occorre apportarvi modifiche.»

II. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Il Comitato respinge l'introduzione di una nuova procedura secondo la quale il ruolo del Comitato consultivo per l'adeguamento al progresso tecnico si limiterebbe ad una funzione meramente consultiva. La procedura, finora applicata, del Comitato per l'adeguamento ha dimostrato nella pratica la sua capacità di ottenere risultati e di fornire un consistente apporto a livello di conoscenze specifiche soprattutto nel quadro dell'elaborazione attualmente in corso di disposizioni giuridiche comunitarie. L'attuale procedura va mantenuta per la sua chiarezza, semplicità e rapidità.

Articolo 1, paragrafo 4

Il Comitato si dichiara favorevole alle modifiche proposte che mettono termine all'attuale squilibrio nelle procedure di prova tra prove statiche e dinamiche.

Articolo 2

Il Comitato richiama l'attenzione sul fatto che le direttive CEE generalmente entrano in vigore, nei singoli Stati membri, 18 mesi dopo la loro adozione e pubblicazione. La scadenza prevista dalla direttiva, 1° ottobre 1989, secondo il Comitato non è realistica. Esso propone pertanto che, di conseguenza, il termine di applicazione della direttiva nei singoli Stati membri venga fissato ad un anno dopo l'adozione e la pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi in caso di capovolgimento di trattori agricoli o forestali a ruote

(89/C 102/05)

Il Consiglio, in data 5 dicembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Wick, in data 1° febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 febbraio 1989, nel corso della 263^a sessione plenaria, il seguente parere.

Sintesi della proposta della Commissione

La proposta intende ampliare il campo d'applicazione della direttiva ai trattori aventi una massa massima di 6 t; tale massa massima è attualmente fissata a 4,5 t.

La procedura del «Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali» verrà sostituita da quella del Comitato consultivo.

I. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Ampliamento della direttiva dovuto a motivi tecnici

1.1. Il Comitato approva l'ampliamento del campo d'applicazione della direttiva ai trattori aventi una massa massima di 6 t. In tal modo i vantaggi derivanti da una regolamentazione comunitaria saranno estesi a un maggior numero di trattori agricoli. Il Comitato parte dal presupposto che l'allargamento del campo d'applicazione non darà luogo a ripercussioni negative sulla sicurezza dei lavoratori o della circolazione stradale.

2. Modifica della procedura per l'adeguamento della direttiva al progresso tecnico

2.1. Il Comitato riconosce lo sforzo della Commissione di fissare una procedura idonea per l'adeguamento delle disposizioni contenute negli Allegati della Direttiva 86/298/CEE al progresso tecnico. Finora viene applicata, in conformità dell'articolo 13 della Direttiva 86/298/CEE, la procedura prevista dalla Direttiva 74/150/CEE secondo la quale il Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali, in appresso denominato «Comitato per l'adeguamento», elabora un parere in merito alle proposte della Commissione.

2.2. La Commissione adotta le misure previste qualora conformi al parere fornito dal Comitato per l'ade-

guamento; in caso contrario la Commissione propone immediatamente al Consiglio i provvedimenti da prendere e il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

2.3. In passato questa procedura si è dimostrata valida per le direttive qui proposte nonché nel settore degli autoveicoli in generale e non ha ostacolato l'adeguamento degli allegati della direttiva al progresso tecnico. Pertanto non risulta necessario trasferire l'incombenza della decisione dal Comitato per l'adeguamento a un comitato dotato soltanto di potere consultivo.

2.4. Inoltre il Comitato rileva che la proposta di modifica dell'articolo 13 della Direttiva 74/150/CEE avanzata dalla Commissione in data 19 gennaio 1987 è stata respinta all'unanimità dal Consiglio «Mercato interno» il 5 marzo 1988. Nella posizione comune del Consiglio del 30 novembre 1987 si afferma al riguardo: «... in effetti è stato ritenuto in ampia misura che la procedura attualmente vigente funzioni in maniera soddisfacente per quanto riguarda il settore interessato e che pertanto non occorre apportarvi modifiche».

II. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Articolo 1, paragrafo 1

Si approva l'ampliamento del campo d'applicazione della direttiva in esame ai trattori aventi una massa massima di 6 t (finora il limite era di 4,5 t).

Con l'ampliamento proposto del campo d'applicazione della direttiva a trattori agricoli o forestali aventi una massa (peso a vuoto) di 6 t la direttiva viene adeguata al relativo «Testcode» dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 3463.

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Il Comitato respinge l'introduzione di una nuova procedura secondo la quale il ruolo del Comitato per l'ade-

guamento al progresso tecnico si limiterebbe ad una funzione meramente consultiva. La procedura, finora applicata, del Comitato per l'adeguamento ha dimostrato nella pratica la capacità di ottenere risultati e di fornire un consistente apporto a livello di conoscenze specifiche soprattutto nel quadro dell'elaborazione attualmente in corso di disposizioni giuridiche comunitarie. L'attuale procedura va mantenuta per la sua chiarezza, semplicità e rapidità.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Articolo 2

Il Comitato richiama l'attenzione sul fatto che le direttive CEE entrano generalmente in vigore, nei singoli Stati membri, 18 mesi dopo la loro adozione e pubblicazione. La scadenza prevista dalla direttiva, 1° ottobre 1989, secondo il Comitato non è realistica. Esso propone pertanto che, di conseguenza, il termine di applicazione della direttiva, nei singoli Stati membri, venga fissato ad un anno dopo l'adozione e la pubblicazione.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi⁽¹⁾

(89/C 102/06)

Il Consiglio, in data 11 novembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Proumens in data 1° febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 febbraio 1989, nel corso della 263ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato accoglie con soddisfazione la proposta di direttiva in esame. Esso ha rilevato che lo scopo primario è quello di armonizzare la composizione e i tassi di oligoelementi nei concimi.

1.2. Non si tratta dunque in questo caso di una direttiva mirante alla protezione dell'ambiente nonostante tale idea resti implicita (soprattutto nell'articolo 4, ultima parte, e nell'articolo 5).

1.3. Occorre infatti notare che:

- gli oligoelementi sono importanti per la qualità dei prodotti raccolti ma hanno al tempo stesso un'influenza sulla quantità di tali prodotti,
- tuttavia è necessario dosarli con prudenza per evitare le eccedenze che potrebbero presentarsi al livello della catena alimentare.

1.4. La presentazione degli oligoelementi detti complessati è interessante in quanto la combinazione di questi ultimi con prodotti chelanti di origine organica permette di ridurre sensibilmente la dose degli oligoelementi stessi garantendo loro contemporaneamente un'efficacia superiore.

⁽¹⁾ GU n. C 304 del 29. 11. 1988, pag. 8.

1.5. Ovviamente è necessario che i prodotti chelanti e complessanti non presentino, d'altra parte, caratteristiche tali da creare tossicità per l'ambiente e la salute.

1.6. A titolo indicativo, conviene ricordare che i concimi sono oggetto di diverse normative oramai praticamente da un secolo. Da circa 25 anni, la Commissione cerca di armonizzarli.

La proposta di direttiva in esame è la quarta direttiva in questo senso.

2. Osservazioni particolari

2.1. L'articolo 2 prevede che i concimi CEE che soddisfano al disposto dell'articolo 1 debbano essere imballati.

Il Comitato ritiene che la nozione di prodotti venduti sfusi dovrebbe essere accettata in quanto pratica diffusa (in particolare nelle cooperative agricole), anche se ci si può domandare se questo sia realmente auspicabile.

Tuttavia la fattura e/o i documenti di accompagnamento dovrebbero a questo punto indicare chiaramente la composizione, così come richiesto all'articolo successivo. La fattura e/o i documenti dovrebbero contenere le modalità d'uso, siano esse obbligatorie o facoltative, ma pur sempre corrispondenti a quelle riportate sugli imballaggi considerati.

2.2. L'ultimo paragrafo dell'articolo 3 potrebbe apparire lassista. In realtà, nell'intenzione della Commissione, la dichiarazione facoltativa riguarda in particolare le tracce sempre presenti, per così dire, nelle materie prime. Essendo tali tracce difficili da misurare, la dichiarazione potrebbe essere una misura facoltativa per evitare difficoltà ad imprese piccole o medie.

2.3. Articolo 4

Al paragrafo che inizia con «L'indicazione dei titoli in oligoelementi...», il Comitato propone di aggiungere: «In caso di prodotti venduti allo stato liquido, sarebbe opportuno aggiungere il tenore in chilogrammi di elementi per 100 litri ad una temperatura di 20° centigradi».

2.4. Articolo 4, ultima parte

Menzione: «Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.» Il Comitato suggerisce di sostituire l'espressione «bisogno riconosciuto». Sarebbe preferibile la formulazione seguente: «Da utilizzare soltanto in caso di carenza o di esigenze specifiche. Non superare le dosi appropriate.»

2.5. Articolo 5

L'articolo è importante in quanto consente agli Stati membri di autorizzare menzioni supplementari utili al produttore agricolo senza che tali menzioni siano obbligatorie o che diventino un ostacolo alla libera circolazione.

2.6. Il Comitato si chiede inoltre se la Commissione non debba completare l'articolo invitando gli Stati membri ad incoraggiare i responsabili della commercializzazione sul piano nazionale ad utilizzare al massimo questo margine nella misura in cui, ovviamente, ciò non crei ostacoli alla commercializzazione stessa.

3. Esame degli allegati

3.1. Considerando la complessità degli allegati e delle modifiche che potrebbero essere apportate, il Comitato ritiene che tale materia vada trattata dagli esperti della Commissione, degli Stati membri e dell'industria.

3.2. Tuttavia è necessario che la messa a punto da parte degli esperti segua la linea generale della direttiva.

4. Casi particolari

4.1. All'elenco di prodotti chelanti riportato all'Allegato — Capitolo E mancano alcune categorie di chelanti, largamente utilizzati a livello europeo e più precisamente:

- Acido idrossietilendifosfonico (HEDP) = $C_2H_8O_7P_2$,
- Acido nitrilotriacetico (NTA) = $C_6H_9NO_6$,
- Poliammine = $C_nH_m(NO_2)_p$.

La Commissione dovrebbe quindi inserirli in questo nuovo elenco prima della modifica definita dal testo attuale della proposta.

4.2. Dinanzi all'auspicabile evoluzione degli oligoelementi venduti in forma complessata o chelata, è probabile che l'elenco ripreso all'allegato 8A sia oggetto di ulteriori revisioni. La questione è importante:

- per l'industria che sviluppa nuove presentazioni,
- per l'utente e il consumatore affinché gli elementi organici chelanti o complessanti non pongano problemi di tossicità.

Di conseguenza, il Comitato propone di estendere le competenze del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico (CAPT), esistente nel settore, anche all'esame tossicologico degli agenti chelanti e complessanti.

4.3. Il CAPT, dotato di nuove responsabilità, potrebbe consentire modifiche puramente tecniche all'elenco

attuale senza per questo dover emendare le direttive di base.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 3/84, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri⁽¹⁾

(89/C 102/07)

Il Consiglio, in data 5 dicembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Broicher in data 1° febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 febbraio 1989, nel corso della 263ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta della Commissione tesa a modificare il regime per l'uso temporaneo di merci.

Esso ritiene che l'ampliamento del pacchetto di merci considerate, la semplificazione della procedura e l'eliminazione dei controlli rappresentino un passo esemplare verso il completamento del mercato interno.

A prescindere dall'obiettivo della completa soppressione delle frontiere interne a partire dal 1993, è importante per il cittadino usufruire fin d'ora di importanti facilitazioni, che non dovrebbero neppure creare problemi di rilievo agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

⁽¹⁾ GU n. C 324 del 17. 12. 1988, pag. 8.

Supplemento di parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un programma tecnologico e ricerca strategica nel settore dell'aeronautica, fase pilota (1989-1990)

(89/C 102/08)

Il Comitato economico e sociale, in data 24 gennaio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 20, terzo comma, del regolamento interno, di elaborare un supplemento di parere in merito alla comunicazione della Commissione.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Flum in data 1° febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 febbraio 1989, nel corso della 263^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni preliminari

1.1. In merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un programma tecnologico e ricerca strategica nel settore dell'aeronautica — fase pilota (1989-1990) il Comitato ha emesso un parere dettagliato esprimendosi positivamente sotto il profilo tecnico e politico⁽¹⁾. Esso rimanda pertanto alle osservazioni ivi formulate.

1.2. Sulla base delle proposte modificate della Commissione, che ha tenuto conto della posizione del Parlamento europeo, il Consiglio⁽²⁾ ha deciso d'incorporare il suddetto programma tecnologico nel programma BRITE/EURAM 1989-1992. Quest'ultimo viene quindi ampliato: agli attuali quattro punti che esso prevede viene ad aggiungersi il seguente quinto punto:

— Azioni specifiche per l'aeronautica.

1.3. Per la fase pilota biennale del programma aeronautico è previsto uno stanziamento di 35 milioni di ECU.

1.4. Per il secondo anno di attuazione del programma è previsto un esame per valutarne i risultati.

⁽¹⁾ Doc. CES del 14 dicembre 1988 (GU n. C 54 del 6. 3. 1989).

⁽²⁾ Posizione comune del Consiglio del 15 dicembre 1988.

2. Osservazioni particolari

2.1. Il Comitato si compiace in linea di principio del fatto che l'inserimento della proposta nel programma BRITE/EURAM consenta il rapido avvio delle attività.

2.2. Esso si rammarica tuttavia della riduzione degli stanziamenti inizialmente previsti per il programma pilota e auspica che il programma principale (che farà seguito al programma pilota biennale) venga dotato di fondi commisurati alla grande importanza economica e tecnologica che questo programma riveste per l'industria europea.

2.3. Sarebbe opportuno verificare se i temi specifici colpiti dai tagli non possano essere portati avanti nell'ambito di altri temi del programma BRITE/EURAM, sempre che ciò sia tecnicamente fattibile.

3. Conclusione

3.1. La posizione presa dal Comitato economico e sociale nel parere del 14 dicembre 1988 sul programma tecnologico permane interamente valida anche per il punto 5 del programma BRITE/EURAM.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica nel settore della telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e perturbati (1989-1993) (TELEMAN) ⁽¹⁾

(89/C 102/09)

Il Consiglio, in data 23 novembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 170 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Campbell in data 3 febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 febbraio 1989, nel corso della 263^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva e sostiene la proposta della Commissione di assegnare risorse per la ricerca nel settore della telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e perturbati. Il sostegno è fondato sulle considerazioni qui di seguito riportate.

1. Introduzione

1.1. Il capitolo 5.1 del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1987-1991) ⁽²⁾, sotto il titolo «Fissione: sicurezza nucleare», ha previsto una nuova attività sulla telemanipolazione in ambienti nucleari pericolosi e perturbati.

1.2. Il suo principale obiettivo è lo sviluppo di sistemi di manipolazione e di orientamento che possano operare nell'ambiente rigido di un impianto nucleare. Tali condizioni estreme comportano combinazioni dei seguenti elementi: radiazioni, caldo/freddo, umidità, fumo e polvere, oscurità ed emissioni corrosive.

1.3. Il programma sarà realizzato mediante contratti a compartecipazione finanziaria con uno stanziamento finanziario a valere sul bilancio della Comunità di 19 milioni di ECU nel quinquennio 1989-1993 e coprirà quattro aree di ricerca:

- sviluppo di componenti e sottosistemi,
- tolleranza all'ambiente,
- progetti di macchine per ricerca,
- studi e valutazione dei prodotti.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato ritiene che tale programma possa apportare grandi benefici, in particolare la riduzione

dei rischi da esposizione alle radiazioni dei lavoratori del settore nucleare con l'allontanamento dell'uomo da ambienti potenzialmente radioattivi.

2.2. Lo sviluppo e l'applicazione di una tecnologia avanzata di telemanipolazione alimenterà altresì la capacità degli operatori di impianti nucleari di affrontare le conseguenze di contrattempi e disfunzioni.

2.3. La disponibilità di attrezzature manovrate a distanza dovrebbe contribuire anche ad un aumento del numero di operazioni di routine che possono essere svolte in ambienti a rischio, e della loro efficacia.

2.4. Il programma deve essere concentrato sullo sviluppo di dispositivi di manipolazione, di meccanismi e di programmi di controllo capaci di operare sia nell'ambiente normale delle operazioni nucleari sia in speciali situazioni di anomalia.

2.4.1. In considerazione della dotazione di bilancio relativamente modesta per il programma, si tratta essenzialmente di elementi specialistici di aggiunta (*add-on*) alla larga gamma di tipi automatizzati di impianti che è stata già sviluppata sia a livello comunitario, con programmi di ricerca come l'ESPRIT, sia a livello nazionale, dall'industria.

2.5. In realtà sono già in corso di attuazione numerosi progetti, o inseriti in programmi di ricerca comunitari nel contesto del programma quadro o nell'ambito di programmi nazionali, che hanno attinenza con la telemanipolazione oggetto del programma TELEMAN. Alcuni di questi progetti, di cui sono stati forniti al Comitato un elenco e una descrizione particolareggiata, sono direttamente interessati dallo sviluppo di apparecchiature telecomandate, altri porteranno alla creazione di tecnologia nel settore, utile per la telemanipolazione nucleare, ad esempio nel quadro dei programmi ESPRIT e BRITE/EURAM.

2.5.1. Pertanto, continueranno ad essere di primaria importanza la cooperazione, il coordinamento e la con-

⁽¹⁾ GU n. C 311 del 6. 12. 1988, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

sultazione, non solo fra i servizi della Commissione interessati, ma anche con tutti coloro che sono associati a questo tipo di ricerca a livello nazionale, nelle industrie, nelle università, negli istituti e laboratori di ricerca. Si dovrebbe prevedere anche la partecipazione di lavoratori specialisti che operano nell'industria nucleare. Solo con una tale azione si potrà ottenere il massimo dei risultati dal programma TELEMAN e migliorare la sicurezza nucleare.

2.5.2. Il Comitato sollecita inoltre che vengano prese misure appropriate per consentire il trasferimento dei risultati di rilievo ottenuti in altri programmi a TELEMAN, al fine di trarre il massimo beneficio dall'esiguo stanziamento per esso previsto.

2.6. Il Comitato osserva che la « Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità europea dell'energia atomica nel settore dello smantellamento degli impianti nucleari (1989-1993) » ⁽¹⁾, anche sulla quale esso è consultato, prevede l'assegnazione di 1,8 milione di ECU per la ricerca nel campo della definizione e dell'adattamento di sistemi manipolatori semiautonomi telecomandati.

2.6.1. Considerata la stretta affinità fra questi lavori ed il TELEMAN, occorreranno meccanismi e procedure di coordinamento particolarmente precisi per impiegare in modo ottimale i fondi stanziati. In effetti per certi progetti può essere preferibile unire le risorse dei due programmi.

2.7. I programmi di ricerca e sviluppo come il programma TELEMAN sembrano particolarmente adatti

per la partecipazione delle piccole e medie imprese in campi ad alta tecnologia, sia allo stadio della ricerca sia nell'applicazione dei risultati. Il Comitato spera pertanto che vengano prese misure per incoraggiare e facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) a questo programma.

2.8. Il Comitato comprende che il coinvolgimento limitato della Comunità ed il finanziamento della ricerca a livello precommerciale non dovrebbe apparire come un impedimento in questo programma. La maggior parte dei risultati positivi che saranno conseguiti saranno verificati su macchine esistenti o adattate e saranno alla fine disponibili per essere applicati su macchine in produzione, su base concorrenziale.

2.9. Data l'assegnazione relativamente modesta di fondi per il programma il Comitato chiede una selezione rigorosissima dei progetti più meritevoli.

2.10. Il Comitato sottolinea la necessità di garantire che ai risultati positivi del programma TELEMAN venga data ampia diffusione nell'industria nucleare e nelle industrie con problemi analoghi, come ad esempio, il settore della chimica, attraverso misure appropriate. L'ideale sarebbe che vi fosse un registro centrale comunitario per tutte le attrezzature disponibili e una procedura di rapida messa a disposizione nel caso di incidenti.

2.11. Infine, esso si rammarica del fatto che ancora una volta è necessario richiamare l'attenzione sull'omissione del Comitato economico e sociale nell'articolo 4 della proposta della Commissione, che tratta del riesame del programma e della valutazione dei risultati. Questa è, secondo il Comitato, un'omissione deliberata e non sarà accettata dal momento che esso verrà consultato per dare un parere su ogni futura proroga del programma TELEMAN secondo le disposizioni del Trattato Euratom.

⁽¹⁾ GU n. C 250 del 24. 9. 1988, pag. 7.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di due decisioni del Consiglio relative alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, e all'approvazione ai fini della conclusione da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Repubblica d'Islanda⁽¹⁾

(89/C 102/10)

Il Consiglio, in data 24 ottobre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 Q, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di decisioni di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore unico Preben Nielsen, in data 3 febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 febbraio 1989, nel corso della 263^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Antecedenti

1.1. In questi ultimi anni le Comunità europee hanno stipulato accordi quadro in materia di cooperazione scientifica e tecnica con i singoli paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). In seguito a tali accordi quadro hanno concluso una lunga serie di accordi specifici sulla ricerca con i singoli paesi dell'EFTA (ad esempio, 14 con la Svezia). Inoltre, enti e imprese dei paesi dell'EFTA partecipano a varie decine di progetti di ricerca attuati nel quadro dei programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico, ad esempio BRITE, EURAM, ESPRIT, RACE.

1.2. Il Comitato economico e sociale non era stato consultato in merito a detti accordi quadro, ora però — a seguito dell'Atto unico — è stato chiesto il suo parere sull'ultima proposta di accordo fra l'Islanda e la Comunità.

1.3. Gli accordi quadro di cui sopra, al pari dell'accordo in esame con l'Islanda, prevedono tre forme di cooperazione:

1.3.1. Con la prima il paese EFTA interessato si assume diritti e obblighi simili a quelli degli Stati membri della CE, contribuisce al finanziamento del programma o sottoprogramma con un importo proporzionale alla quota del suo prodotto interno lordo rispetto a quello delle CE. Questo contributo finanziario copre le spese di ricerca al pari delle spese per la gestione e per il funzionamento amministrativo del programma e sottoprogramma della Comunità.

1.3.2. Il paese EFTA è rappresentato nel Comitato consultivo di gestione e di coordinamento (CGC) che collabora con la Commissione all'attuazione del programma o sottoprogramma della Comunità. Esso ha diritto a ricevere tutte le informazioni relative all'esecuzione del programma e qualsiasi dato ottenuto grazie alla sua attuazione. Organizzazioni del paese interessato possono stipulare contratti di ricerca con la Commissione alle medesime condizioni previste per quelle di Stati membri della Comunità.

1.3.3. Con la seconda forma di cooperazione (partecipazione a progetti nel quadro di un programma), organizzazioni o imprese dei paesi dell'EFTA possono partecipare a progetti specifici congiuntamente a organismi degli Stati membri della Comunità. Non è previsto alcun trasferimento di fondi a copertura dei costi della ricerca, viene tuttavia chiesto un contributo finanziario contenuto per coprire una parte delle spese che la Commissione deve sostenere per gestire i contratti di ricerca. Il trasferimento delle informazioni è molto limitato e riguarda essenzialmente le informazioni necessarie per realizzare il progetto o le informazioni ottenute grazie ad esso. I rappresentanti dei paesi dell'EFTA non possono partecipare ai lavori del CGC o di altri organi di gestione relativi ai programmi.

1.3.4. La terza forma di cooperazione riguarda essenzialmente lo scambio d'informazioni e la concertazione fra un programma della Comunità e un programma condotto a livello nazionale da un paese dell'EFTA. Le informazioni non riservate vengono scambiate per aumentare l'efficacia di entrambi i programmi: ciò può riguardare la programmazione dei programmi stessi, le proposte di ricerca in programma, i contratti di ricerca in corso e i risultati ottenuti.

1.3.4.1. I costi dell'attuazione di questa cooperazione sono esclusivamente spese di viaggio e trasferte per partecipare a riunioni, seminari, ecc. e vengono sostenuti da ciascuna parte contraente per l'importo che la riguarda.

2. Osservazioni

2.1. Il Comitato esprime viva soddisfazione per il fatto che si stiano progressivamente concludendo accordi quadro con i singoli paesi dell'EFTA, e che questi abbiano già consentito di stipulare tutta una serie di accordi specifici. Esso approva pertanto la proposta di accordo con l'Islanda ora all'esame e formula le osservazioni che seguono:

⁽¹⁾ GU n. C 273 del 22. 10. 1988, pag. 4.

2.2. Il Comitato ha constatato che ogni singolo accordo specifico viene stipulato al più alto livello e prevedendo formalità rigorose, come avviene per accordi di una certa importanza fra le Comunità e i paesi terzi.

2.3. L'incontro annuale del comitato misto avviene anch'esso al massimo livello.

Il Comitato si chiede se non possa essere più utile e flessibile concludere semplicemente un unico accordo con ciascun paese e poi allegare gli accordi specifici

agli accordi quadro come un sorta di addendum. Ciò permetterebbe di accrescere le possibilità di modificare gli accordi in modo rapido e flessibile.

2.4. Il Comitato ritiene altresì che i singoli paesi dell'EFTA potrebbero inviare a Bruxelles un esperto presso i servizi competenti della Commissione allo scopo di accrescere l'efficacia della cooperazione fra le due parti. L'obiettivo non deve essere beninteso quello di dare ai paesi dell'EFTA vantaggi a spese di altri paesi terzi, bensì di promuovere il processo di cooperazione con reciproco vantaggio.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della scienza e tecnologie marine (MAST) ⁽¹⁾

(89/C 102/11)

Il Consiglio, in data 15 novembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 Q (2) del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca» incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Campbell in data 3 febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 febbraio 1989, nel corso della 263^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta della Commissione sulla base delle considerazioni esposte in appresso.

1. Introduzione

1.1. Nel capitolo 7.1 del programma quadro per le attività comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1987-1991) ⁽²⁾ è previsto il programma scienza e tecnologia marine (MAST).

⁽¹⁾ GU n. C 298 del 23. 11. 1988, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

Tale programma si prefigge quali principali obiettivi: «contribuire a gettare la base scientifica e tecnologica per l'esplorazione, lo sfruttamento, la gestione e la protezione dei mari costieri e delle acque territoriali in Europa» e «conferire alle varie azioni di ricerca in corso la necessaria dimensione comunitaria».

1.2. Il Comitato desidera sottolineare che per taluni Stati membri (ad esempio l'Irlanda e il Portogallo con le sue lontane isole) risulterà necessario per comprendere le ripercussioni socioeconomiche non limitare gli studi nel settore marino ai mari costieri territoriali,

bensi esaminare le acque di parte dell'Oceano Atlantico settentrionale.

1.3. I quattro settori principali interessati dal programma sono:

- ricerche oceanografiche di base e applicate (oceanografia ed elaborazione modelli),
- scienza e ingegneria delle zone costiere,
- tecnologie marine (strumentazione scientifica, tecnologie di tipo generale, problemi di progettazione di grandi apparecchiature),
- azioni di supporto.

1.4. Il costo globale previsto per i 3 anni di durata del programma è pari a circa 96 milioni di ECU: 50 milioni di ECU attinti al bilancio comunitario e circa 46 milioni di ECU messi a disposizione da altri settori a livello nazionale mediante contratti a compartecipazione finanziaria.

1.5. L'importo delle spese di personale e dei costi amministrativi è stimato pari all'8,2% del costo globale.

2. Osservazioni generali

2.1. Gli Stati membri stanno già conducendo importanti ricerche marine e oceanografiche. In termini finanziari, il programma MAST contribuirà soltanto in misura ridotta agli attuali stanziamenti nazionali in tale settore, probabilmente per non più di un ulteriore 5%.

2.2. La Commissione ha individuato notevoli divari nella ricerca e un sottoutilizzo delle apparecchiature e delle conoscenze disponibili. Il Comitato ritiene che il programma MAST possa, nonostante i suoi limiti, contribuire, assolvendo una funzione catalizzatrice, a ridurre tali divari migliorando la produttività e la diffusione delle informazioni in questo vastissimo campo di ricerca, pur riconoscendo nel contempo che esistono numerosi enti intergovernativi e istituzionali che provvedono allo scambio di informazioni nel settore delle scienze marine.

2.3. Il Programma MAST mira ad acquisire delle conoscenze di base nel settore marino che costituiscono una solida piattaforma per altri programmi specifici di ricerca di grandissimo rilievo da intraprendere in primo luogo nel comparto della tutela ambientale dei mari nonché in altri importanti campi quali la pesca, la ricerca di giacimenti di idrocarburi, le energie rinnovabili, lo smaltimento dei rifiuti.

2.4. I potenziali campi per progetti da attuare nell'ambito dei quattro grandi settori di lavoro compresi dal programma MAST sono molto numerosi; ciò è confermato in un documento di lavoro della Commissione, preparato in base ad un'ampia consultazione, che fornisce una descrizione più dettagliata del contenuto tecnico.

2.5. La maggior parte delle aree potenziali per i progetti di ricerca sono state considerate nel presente documento e il Comitato ne prende atto con soddisfazione. Nondimeno, avuto riguardo alla diversa natura dei progetti, alla disponibilità limitata di fondi e alla necessità di un impegno entro la fine del 1990, il Comitato nutre alcune preoccupazioni sui punti seguenti:

- Il Comitato non è al corrente dell'esistenza di un inventario dell'attività di ricerca condotta negli Stati membri congiuntamente con i programmi specifici di ricerca di cui al punto 2.3. Tale inventario è indispensabile per poter inquadrare il programma MAST nel contesto di una strategia comunitaria nel settore della ricerca sulle scienze marine.

- Non è chiaro quali criteri specifici saranno adottati per la selezione dei progetti. Entro determinate restrizioni di carattere finanziario dovrebbe esserci un numero limitato di progetti fattibili, utili e atti a contribuire non soltanto ad acquisire una conoscenza di base, bensì anche, ove possibile, a realizzare applicazioni specifiche nel settore della tutela dell'ambiente e, in particolare, nel comparto industriale.

- Pur esistendo, sia nell'ambito della Commissione che attraverso enti internazionali, l'apparato per il coordinamento, non vi è alcuna chiara indicazione che il necessario processo decisionale possa venir attuato in un campo d'attività così diverso in modo da assicurare il successo del programma MAST.

2.6. Il Comitato prende nota del fatto che nella parte I del programma sono già state identificate delle priorità per quanto riguarda il settore «ricerche oceanografiche di base e applicate»: modelli di ecosistemi, coordinamento della modellizzazione, cicli e flussi biogeochimici e processi biologici. Rileva inoltre che tale selezione è condivisa dal Crest, un cui gruppo di lavoro *ad hoc* sulla scienza e la tecnologia marine ha collaborato con la Commissione per definire il contenuto tecnico del programma.

2.7. La parte II, «scienza e ingegneria delle zone costiere», si impernia su studi fisici ed è strettamente collegata all'attività di ricerca prevista nell'ambito della

parte I. Poiché il Comitato ritiene dette parti complementari, considera che i confini tra le due parti non dovrebbero essere fissati in maniera eccessivamente rigida.

2.8. Il Comitato temeva che il dover limitare la partecipazione e il finanziamento comunitario alla ricerca precompetitiva relegasse l'attività prevista nel quadro del programma in esame a studi teorici senza la prospettiva di un pronto impiego pratico. Tuttavia è stato assicurato che uno dei criteri applicati per valorizzare i progetti sarà rappresentato dalle potenziali applicazioni pratiche, industriali o di altro tipo.

2.9. Al Comitato è stato inoltre garantito che tale restrizione non rappresenterà una limitazione nella scelta dei progetti, in particolare per quanto riguarda la parte III del programma tecnologie marine, tenendo conto dello stretto legame con il progetto EUROMAR, avviato nel quadro dell'iniziativa EUREKA. Tale progetto si incentra sullo sviluppo e l'applicazione di moderne tecnologie per lo studio dei rapporti ecologici e delle relazioni causa-effetto nei mari europei.

2.10. La parte III del programma offre inoltre la possibilità di attuare progetti concernenti lo sviluppo di strumenti e apparecchiature di misurazione e raccolta dati. Negli ultimi anni numerose imprese di piccole e medie dimensioni hanno acquisito particolare esperienza in questo settore di alta tecnologia ed è auspicabile che esse possano svolgere un ruolo importante in questa parte del programma nonché in altri progetti.

2.11. Per quanto riguarda la parte IV del programma «azioni di supporto» non saranno lanciati inviti a presentare proposte di progetti, ma il Comitato auspica che la Commissione se ne servirà per abbattere le barriere che si frappongono ad un'efficace comunicazione, per ottimizzare in tutta la Comunità l'uso di banche dati preesistenti e nuove, nonché l'impiego di altre costose attrezzature fra Stati membri, e per promuovere, ove necessario, corsi avanzati per specialisti.

2.12. Il Comitato non ritiene opportuno formulare alcuna osservazione particolare sugli articoli della proposta, fatta eccezione dell'articolo 4. Ancora una volta la Commissione suppone che il Comitato economico e sociale, dopo che il Consiglio ne ha richiesto il parere, non abbia più alcun interesse o diritto ad intervenire sul tema in esame. Naturalmente tale supposizione è errata e il Comitato insiste affinché le relazioni sull'attuazione del programma e sulla valutazione dei risultati ottenuti, relazioni in cui il programma comunitario è inquadrato nel contesto più ampio della ricerca condotta in tale settore a livello nazionale, gli siano inoltrate quando disponibili, prima di prendere in considerazione qualsiasi proposta di modifica o proroga del programma. Il Comitato chiede che l'articolo 4 della proposta della Commissione sia modificato in tale senso.

2.13. Infine il Comitato desidera sottolineare che i mari prospicienti gli Stati membri non rispettano i confini di Stato ed hanno un profondo effetto sulle zone costiere di tutti i paesi. Pertanto è importante che le risorse finanziarie erogate a favore del programma MAST siano utilizzate per sviluppare al massimo il potenziale globale di ricerca della Comunità al di là dei confini nazionali per proteggere l'equilibrio, in continuo mutamento, fra terra, aria e mare.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di Regolamento (CEE) del Consiglio che prevede l'adeguamento del prezzo applicabile ai vini da tavola consegnati alla distillazione obbligatoria in Spagna ⁽¹⁾

(89/C 102/12)

Il Consiglio, in data 8 dicembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare, a titolo facoltativo, il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare a Riera-Marsa, in qualità di relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 febbraio 1989, nel corso della 263^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta della Commissione che estende al prezzo d'acquisto dei vini spagnoli consegnati alla distillazione obbligatoria per le campagne 1988/89-1990/91, la stessa diminuzione prevista per gli altri paesi della Comunità dal Regolamento (CEE) n. 1441/88.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

⁽¹⁾ GU n. C 329 del 22. 12. 1988, pag. 5.

Parere in merito alla proposta di Decisione (CEE) del Consiglio che istituisce una misura finanziaria della Comunità per l'eradicazione della pleuropolmonite contagiosa dei bovini (PPCB) in Portogallo

(89/C 102/13)

Il Consiglio, in data 29 dicembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare a Storie-Pugh, in qualità di relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 febbraio 1989, nel corso della 263^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta della Commissione e formula le seguenti osservazioni:

1. Considerando che la malattia si manifesta in zone di frontiera, si raccomanda di procedere ad un'indagine nei paesi limitrofi al fine di appurare l'eventuale esistenza della pleuropolmonite contagiosa.
2. Il lasso di tempo previsto per l'eradicazione è ottimistico. Un periodo di cinque anni sembrerebbe una stima più accurata e realistica.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini

(89/C 102/14)

Il Consiglio, in data 9 febbraio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare a Storie-Pugh, in qualità di relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 febbraio 1989, nel corso della 263^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore dello smantellamento degli impianti nucleari

(89/C 102/15)

Il Consiglio, in data 19 settembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 170 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore von der Decken in data 3 febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 febbraio 1989, nel corso della 263ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta di decisione, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Introduzione

1.1. Il programma proposto si inserisce nel quadro delle attività di ricerca nel campo della sicurezza della fissione nucleare, attività alle quali il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1987-1991) ⁽¹⁾ assegna come obiettivo principale il consolidamento delle basi scientifiche e tecniche necessarie per rinforzare gli aspetti relativi alla sicurezza delle centrali e delle attività nucleari.

1.2. Queste attività riguardano pertanto, oltre allo smantellamento degli impianti nucleari, la sicurezza dei reattori, la gestione delle scorie radioattive e il controllo delle materie fissili, che fanno parte di programmi distinti.

1.3. Il Comitato si compiace della volontà della Comunità di proseguire e addirittura ampliare le sue attività di ricerca nel campo dello smantellamento degli impianti nucleari e ha preso nota con grande interesse dei risultati già ottenuti nel quadro del programma 1984-1988 ⁽²⁾.

1.4. Il Comitato, del resto, nel parere del 27 novembre 1986 ⁽³⁾, sulla proposta della Commissione relativa al programma quadro, aveva sottolineato che l'incidente di Cernobyl aveva creato una situazione di emergenza in materia di sicurezza nucleare e chiedeva di intensificare le attività di ricerca e sviluppo.

1.5. Va inoltre precisato che da quando sono iniziate nel 1979 le attività comunitarie di ricerca in materia di smantellamento degli impianti nucleari, il numero delle centrali che sono state definitivamente chiuse è passato da 5 a 17.

1.5.1. Si procede agli smantellamenti innanzitutto perché si raggiunge la durata complessiva prevista per un dato impianto nucleare. Oppure può avvenire che siano necessari per motivi di sicurezza dei cambiamenti così estesi, specialmente nel caso degli impianti più vecchi, per adattarli allo stadio attuale della scienza e della tecnica, che non è più razionale tenerli in funzione.

1.5.2. Di conseguenza, si ritiene che verso il 2000 questa cifra dovrebbe passare a 50, non tenendo conto della chiusura, in particolare, di impianti del ciclo del combustibile nucleare e di ritrattamento o di reattori di ricerca.

1.6. Pertanto, anche se da 10 anni le basi tecniche dello smantellamento degli impianti nucleari sono rafforzate, il numero degli impianti nucleari importanti che hanno cessato la loro attività e il ritmo di chiusura che la Commissione qualifica come «rilevante», pongono con particolare impellenza il problema del loro smantellamento.

1.7. Il Comitato ritiene che lo smantellamento degli impianti nucleari venga seguito dalla popolazione con grande attenzione e preoccupazione. Affinché, quindi, gli impianti nucleari continuino ad essere accettati, si dà molta importanza ad uno smantellamento sicuro ed accurato.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato sottolinea che ogni giudizio sul programma proposto dalla Commissione dovrebbe tener conto dell'obiettivo fondamentale ad esso assegnato, cioè rafforzare la base scientifica e tecnica della Comunità per aumentare la sicurezza e rafforzare la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e ciò sia durante sia dopo lo smantellamento degli impianti nucleari considerati e la loro chiusura definitiva.

2.1.1. Il Comitato parte dal presupposto che questa precauzione riguardi non solo la popolazione in generale, ma anche, e specialmente, gli addetti ai lavori di

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1984, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 45.

smantellamento e di manipolazione dei residui. Si accolgono favorevolmente le misure nel campo della formazione e dello scambio di personale previste dalla Commissione.

2.2. Il Comitato ritiene che le attività proposte nel quadro di questo nuovo programma pluriennale, che riprende la maggior parte dei temi coperti dal programma in corso, il quale scade il 31 dicembre 1988, rispondano a questo obiettivo come pure alla situazione illustrata ai punti 1.5 e 1.6 sopra.

2.3. Il Comitato reputa inoltre importanti gli obiettivi complementari che il programma proposto dovrebbe, per la Commissione, contribuire a raggiungere:

- Ampliare la base dati per una valutazione dei costi dello smantellamento ed, eventualmente, contribuire alla riduzione di tali costi. Con la partecipazione della CE a determinati progetti di R&S in tal modo ci si conforma all'obbligo previsto al punto 2.1. Il Comitato giudica necessario che la Commissione, nel suo programma, faccia riferimento all'obbligo degli addetti agli impianti nucleari anche per quanto riguarda i mezzi finanziari per lo smantellamento dei loro impianti. Secondo il Comitato l'esperienza che si acquisisce con il programma deve essere utilizzata per giungere ad un metodo uniforme per la valutazione dei costi dello smantellamento.
- Favorire e accelerare la formazione di un consenso su una politica comunitaria nel campo dello smantellamento per porre le basi di un'«industria dello smantellamento» nella Comunità.

2.4. Il Comitato ritiene inoltre necessario che la Commissione elabori direttive sulla protezione dalle radiazioni e, in particolare, sulla fissazione di valori limite per lo smantellamento degli impianti nucleari e per il deposito o lo smaltimento dei residui radioattivi. Tali valori limite devono essere vincolanti per tutti gli Stati membri della CE.

2.5. Il Comitato ribadisce pertanto il suo appoggio al programma di ricerca sullo smantellamento degli impianti nucleari, espresso per ultimo nel parere del 23 novembre 1983⁽¹⁾ e approva in generale il contenuto del programma proposto.

2.6. Il Comitato si rammarica tuttavia di non disporre sempre di una visione globale delle attività nazionali svolte in materia, come aveva già constatato in detto parere, ciò che gli impedisce di giudicare della completezza delle attività nazionali e comunitarie e, a maggior ragione, di valutare l'esistenza di eventuali doppi.

2.6.1. Questo vale anche per le restanti attività di ricerca in altri campi con analoghe finalità, in particola-

re il programma TELEMANN⁽²⁾ sul quale il Comitato è stato consultato a parte. Esso invita la Commissione a mantenere, o eventualmente instaurare, relazioni trasversali specifiche e, in ogni caso, ad evitare doppi.

2.7. Il Comitato ritiene inoltre giustificato, e approva, l'aumento significativo degli stanziamenti di bilancio previsti che passerebbero dai 12,1 milioni di ECU assegnati al programma in corso (1984-1988), a 31,5 milioni di ECU per il periodo 1989-1993.

2.8. Poiché il programma dovrebbe essere realizzato essenzialmente attraverso contratti a compartecipazione finanziaria, è prevedibile di fatto un finanziamento globale di circa 60 milioni di ECU.

2.9. Il Comitato, per tale ragione, reputa necessario un più intenso lavoro a livello di opinione pubblica per quanto riguarda lo smantellamento degli impianti nucleari. Il Comitato è pienamente consapevole del fatto che il pubblico è poco o per nulla informato sulle questioni relative allo smantellamento degli impianti nucleari.

2.10. In tale contesto va appoggiata la raccomandazione formulata dal comitato scientifico e tecnico il cui parere è allegato alla proposta di decisione della Commissione, che questa provveda a livello di opinione pubblica «a dare la massima diffusione possibile sia ai risultati del suo programma che, per quanto possibile, agli altri programmi svolti dagli Stati membri». È inoltre essenziale che tale informazione sia comprensibile.

3. Osservazioni particolari

3.1. Ripartizione indicativa degli stanziamenti

3.1.1. Come il programma precedente, quello proposto comporta tre sezioni che coprono gli stessi temi, con la seguente ripartizione indicativa:

- sezione A: progetti di ricerca: 7,2 milioni di ECU,
- sezione B: principi informativi: 0,3 milioni di ECU,
- sezione C: sperimentazione pratica di nuove tecniche: 21,0 milioni di ECU.

Sono inoltre previsti 3 milioni di ECU per le spese nel campo amministrativo e in quello del personale.

3.1.2. Secondo il Comitato l'importo indicativo degli stanziamenti previsti per la sezione B è esiguo, giacché i campi nei quali la Commissione propone di mettere a punto dei principi informativi rivestono un'importanza particolare per quanto riguarda gli obiettivi del programma, sia nel caso della sicurezza nucleare sia per la definizione di una politica comunitaria in materia di smantellamento.

⁽¹⁾ GU n. C 23 del 30. 1. 1984, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 311 del 6. 12. 1988, pag. 6.

3.1.3. Il Comitato ritiene particolarmente importante l'elaborazione di direttive di carattere generale — come già sottolineato al punto 2.4. Di conseguenza l'importo provvisorio proposto in tale contesto le sembra insufficiente ed andrebbe aumentato.

3.2. *Sperimentazione pratica di nuove tecniche*

3.2.1. Il Comitato approva l'accento che è posto in questo nuovo programma sulla sperimentazione pratica di nuove tecniche e sullo sforzo finanziario corrispondente.

3.2.2. Il Comitato ritiene importante che, nel concentrare i fondi su quattro progetti pilota selezionati, se faccia attenzione a che i mezzi assegnati a tali progetti vengano impiegati esclusivamente per problemi chiave e/o per la sperimentazione di nuovi procedimenti su scala tecnica. Si dovrebbe evitare di impiegare i fondi come contributi alla demolizione.

3.2.3. Il Comitato si compiace anche del fatto che una parte dei fondi per lo studio di nuove tecniche sia riservata a progetti alternativi.

3.3. *Smaltimento e immagazzinamento dei residui radioattivi*

3.3.1. La questione dello smaltimento e dell'immagazzinamento dei residui radioattivi è strettamente legata a quella dello smantellamento degli impianti nucleari.

3.3.2. Se è vero che tale questione fa parte di un programma di ricerca distinto, in corso d'attuazione, il Comitato si stupisce tuttavia che la Commissione non

se ne occupi salvo che per sottolineare, senz'altro commento, la necessità di studiare strategie di gestione dei rifiuti radioattivi che provengono dallo smantellamento degli impianti nucleari, tenendo conto degli impianti di ritrattamento o evacuazione esistenti, o previsti, negli Stati membri.

3.3.3. Il Comitato chiede alla Commissione di esaminare la questione dettagliatamente e, se necessario, di formulare delle proposte alla luce delle sue molteplici implicazioni non solo nel quadro dell'attuale programma, ma anche e più in generale, per la protezione dell'uomo e dell'ambiente.

3.4. *Trasmissione al Comitato economico e sociale dei risultati del riesame del programma e della relazione valutativa*

3.4.1. L'articolo 4 della proposta di decisione prevede che nel corso del terzo anno del programma la Commissione procederà al suo riesame e trasmetterà i risultati al Consiglio e al Parlamento europeo; in tal modo tralascia, ancora una volta, di menzionare il Comitato economico e sociale. Lo stesso avviene per la valutazione dei risultati del programma.

3.4.2. Esso ribadisce pertanto la richiesta, già formulata in diverse occasioni, di prevedere espressamente la trasmissione di queste relazioni al Comitato economico e sociale, tanto più che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, non sono conformi all'articolo 7 del Trattato Euratom, fondamento giuridico della proposta di decisione, il cui paragrafo 5 prevede che la Commissione « tenga informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerca e d'insegnamento della Comunità ».

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾

(89/C 102/16)

Il Consiglio, in data 8 dicembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Droulin, in data 2 febbraio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 23 febbraio 1989, nel corso della 263^a sessione plenaria, con ampia maggioranza, tre voti contrari e 2 astensioni il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta della Commissione è intesa ad istituire un regime di premi per l'utilizzazione di cereali nell'alimentazione degli animali, onde consentire un migliore equilibrio tra offerta e domanda nel settore dei cereali.

Inoltre, per rendere possibile l'eventuale revisione di questo regime in base all'esperienza acquisita, si propone di limitarne in un primo tempo l'applicazione alla campagna 1989-1990.

1.2. Non essendo stati instaurati efficaci meccanismi di limitazione delle importazioni di prodotti sostitutivi dei cereali, e nell'intento d'incrementare l'utilizzazione dei cereali nell'alimentazione animale, il Comitato approva il principio di un premio del genere.

1.3. Questo sarà però accettabile per gli utilizzatori solo qualora contribuisca a ridurre le disparità dei costi dell'alimentazione tra i paesi e tra le regioni. Tenendo presente che il costo è oggi più elevato per gli utilizzatori che sono lontani dai porti e che incorporano quantitativi limitati di prodotti di sostituzione e una forte proporzione di cereali, il regime di premi dovrà consentire di sostenere in particolare l'incorporazione di cereali a tassi elevati. In tale contesto la Comunità deve evitare ogni discriminazione fra gli utilizzatori delle regioni eccedentarie e deficitarie, dovuta a disparità di costi dei cereali incorporati.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva l'orientamento della proposta della Commissione quando dichiara che «per la campagna 1989/1990 può essere accordato un premio per i cereali utilizzati nell'alimentazione degli animali che superano un quantitativo limite da determinare».

2.2. Il Comitato intende precisare la sua posizione esaminando i criteri di assegnazione del premio che gli

sembrano atti a conseguire gli obiettivi a cui dovrebbe mirare il premio stesso.

2.3. Secondo il Comitato gli elementi di base da adottare per definire l'importo del premio dovrebbero essere i seguenti:

- fissazione di un tasso minimo di incorporazione al di sotto del quale il premio non viene concesso,
- concessione di un premio proporzionale ai tassi addizionali di incorporazione superiori al tasso minimo,
- fissazione di un tasso massimo di incorporazione al di sopra del quale viene concesso un premio fisso.

2.4. Il Comitato prende atto che, secondo le stime della Commissione, la proposta porterebbe a un costo, per ogni tonnellata addizionale incorporata, inferiore al costo delle restituzioni all'esportazione a medio termine. La misura potrebbe quindi comportare una lieve riduzione delle spese di sostegno del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)-garanzia al settore dei cereali. Tale aspetto non dovrebbe tuttavia condizionare in futuro il principio del regime di premi.

2.5. Il Comitato auspicherebbe nondimeno ottenere indicazioni supplementari circa l'evoluzione delle differenze di costo degli alimenti per animali tra gli allevatori a seguito dell'introduzione di un regime di premi a seconda del tasso ridotto o elevato dell'incorporazione di cereali in tali alimenti.

3. Osservazioni particolari

3.1. Le osservazioni che seguono riguardano le condizioni generali di accesso al regime di premi, i quantitativi che beneficieranno del premio progressivo e quelli che beneficieranno del premio fisso, nonché gli importi dei premi.

3.2. Condizioni generali di accesso al programma di incorporazione

3.2.1. Il Comitato riconosce la necessità di stabilire un tasso minimo di incorporazione di cereali per ottene-

⁽¹⁾ GU n. C 328 del 21. 12. 1988, pag. 9.

re un tasso significativo. Quest'ultimo non deve tuttavia essere troppo elevato per non escludere *a priori* dal beneficio del premio una proporzione troppo forte di utilizzatori. Il livello del 20 % sembra soddisfacente.

3.2.2. Il Comitato approva il principio dell'applicabilità del regime a tutti gli operatori inclusi gli allevatori. Una contabilità in materia è peraltro indispensabile per una buona gestione del regime.

3.2.3. Il Comitato rammenta che il Consiglio è già molto in ritardo nell'esame del regime di premi e che non ha statuito sulla questione «entro il 31 ottobre 1988» come convenuto nel compromesso sulla fissazione dei prezzi per la campagna 1988/1989. Essa richiama l'attenzione sull'importanza che attribuisce all'entrata in vigore del regime per la campagna 1989/1990.

3.3. *Il premio progressivo per quantitativi addizionali*

3.3.1. Il Comitato ritiene che l'importo medio del premio previsto, circa di 45 ECU/t, possa determinare

un incremento dell'impiego di cereali nelle attuali condizioni del mercato mondiale. Esso precisa che tale importo potrebbe richiedere ritocchi in funzione dell'evoluzione di detto mercato.

3.3.2. Il Comitato richiama l'attenzione sull'importanza del carattere progressivo del premio in funzione del tasso di incorporazione e sulle capacità del regime di ridurre la differenza dei costi degli alimenti tra gli allevatori. Secondo il Comitato l'obiettivo sarà tanto più facilmente raggiungibile quanto più progressivo sarà il premio.

3.4. *Il premio fisso*

3.4.1. Il Comitato approva il principio di un premio fisso per i quantitativi di cereali utilizzati al di sopra di un limite massimo e fino a concorrenza della quota constatata nel periodo di riferimento.

3.4.2. Il Comitato si chiede se l'impatto della proposta sia sufficiente tanto per il tasso minimo quanto per l'importo del premio.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

**Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente i viaggi e le vacanze
« tutto compreso »⁽¹⁾**

(89/C 102/17)

Il Consiglio, in data 7 aprile 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Vassilaras in data 31 gennaio 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 23 febbraio 1989 nel corso della 263^a sessione plenaria, con 78 voti favorevoli, 5 contrari e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato economico e sociale sostiene la proposta di direttiva, perché concorda con il documento sul «Nuovo impulso alla politica di tutela dei consumatori» e costituisce la prima di una serie di direttive e regolamenti necessari per assicurare la tutela dei consumatori in un giusto equilibrio tra gli interessi di questi ultimi e il settore del turismo.

1.2. Esso esprime particolare compiacimento per il fatto che sono stati presi in considerazione molti punti di precedenti pareri: a) orientamenti preliminari per una politica comunitaria nel settore del turismo⁽²⁾, del 27 ottobre 1983; e b) azione comunitaria nel campo del turismo⁽³⁾.

1.3. Il Comitato riconosce che la proposta in parola è deliberatamente limitata alla tutela del consumatore nel quadro dei viaggi e delle vacanze « tutto compreso » ma richiama l'attenzione sulla necessità che siano esaminati in modo più dettagliato i problemi connessi, quando saranno elaborati i pareri sulle future consultazioni, per esempio quella in merito al «Turismo — 5° programma d'azione», che è attesa fra breve.

1.4. In particolare, il CES è dell'avviso che occorra approfondire i seguenti aspetti:

— la necessità di standard comuni non solo per i viaggi e le vacanze « tutto compreso », ma anche per l'intera gamma delle attività turistiche, come dimostra l'esame del sommario delle legislazioni degli Stati membri che figura nel documento della Commissione, in particolare le disposizioni concernenti gli organizzatori e i venditori di viaggi e vacanze « tutto compreso », il problema dell'*overbooking* e la posizione dell'albergatore che è l'ultimo anello in ogni viaggio organizzato, nonché le difficoltà causate dall'incremento di agenzie che praticano forti sconti per prenotazioni anticipate (*bucket shop*),

- la necessità di una rapida amministrazione della giustizia nei confronti del consumatore/turista, da un lato, e dell'organizzatore/venditore, dall'altro, e specificamente nelle controversie che insorgono tra gli stessi operatori professionisti del settore,
- la copertura degli operatori turistici a livello professionale che attualmente è affidata alla legislazione in materia di contratti, non armonizzata, in vigore negli Stati membri,
- l'introduzione di una procedura più semplice, in conformità con la Convenzione dell'Aia, per agevolare l'accesso internazionale alla giustizia, come approvato dal CES nel 1987⁽⁴⁾,
- l'eventuale introduzione di un codice volontario di prassi relativo al turismo, nello spirito del parere del Comitato sul dialogo produttori/consumatori⁽⁵⁾, benché tali codici dovrebbero essere verificati attentamente, perché quelli in vigore per il settore in parola sono stati oggetto di critiche,
- l'esame delle misure da adottare per garantire una leale concorrenza all'interno del settore stesso dei viaggi organizzati,
- l'istituzione di un fondo di garanzia comunitario, dal momento che la gestione di tali fondi in alcuni Stati membri è generalmente considerata soddisfacente.

1.5. Il Comitato insiste sulla necessità di una continua ricerca per trovare soluzioni eque ai problemi summenzionati e garantire lo svolgimento dell'intero processo di armonizzazione nel contesto della realizzazione del mercato interno entro il 1992, e tenendo presente la considerazione che per l'anno 2000 il turismo costituirà una delle più importanti attività economiche della Comunità.

1.6. Esso richiama, inoltre, l'attenzione sull'attuale obiettivo della Commissione mirante ad assicurare che le politiche relative ai consumatori e all'ambiente siano integrate nelle altre politiche comunitarie, come contemplato nei rispettivi documenti della Commissione⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 96 del 12. 4. 1989, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 358 del 31. 12. 1983.

⁽³⁾ GU n. C 328 del 22. 12. 1986.

⁽⁴⁾ GU n. C 83 del 30. 3. 1987.

⁽⁵⁾ GU n. C 206 del 6. 8. 1984.

⁽⁶⁾ I) Nuovo impulso per la politica di tutela dei consumatori, doc COM(85) 314 def.; II) Quarto programma d'azione per l'ambiente 1987-1992, GU n. C 328 del 7. 12. 1987.

1.6.1. Nel contesto del turismo, pertanto, la Commissione dovrebbe prendere nota del fatto che i viaggi e le vacanze « tutto compreso » devono essere considerati come un fattore che deve interagire con i diritti e gli obblighi sia degli operatori turistici sia dei turisti in quanto consumatori (per es.), con la sicurezza dei consumatori, con la prevenzione dei danni alle attrezzature turistiche.

1.6.2. La Commissione dovrebbe anche occuparsi dell'esigenza di prevenire i guasti ecologici e culturali causati dal turismo, per es. danni alle spiagge e alle acque, ai monumenti storici.

2. Osservazioni specifiche

2.1. Articolo 1

La proposta non specifica quali siano le eventuali differenze per quanto concerne l'applicazione alle seguenti categorie di viaggi e vacanze « tutto compreso »:

- viaggi che hanno inizio in uno Stato membro ma con destinazione all'esterno della CE,
- viaggi che hanno inizio in uno Stato non comunitario ma con destinazione all'interno della CE,
- viaggi che hanno inizio in uno Stato non comunitario con destinazione in un altro Stato non comunitario, ma pubblicizzati all'interno della CE (per es. viaggi dall'America all'Australia oggetto di pubblicità all'interno della CE).

Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che, se l'argomento in parola non sarà chiarito, c'è il rischio di una distorsione della concorrenza.

2.2. Articolo 2

- a) Il Comitato concorda con le definizioni di « tutto compreso », « venditore », « consumatore » e « contratto ».
- b) Il Comitato reputa insoddisfacente la definizione del termine « organizzatore », perché non include gli organizzatori non professionali quali i club privati, come risulta dalla frase della definizione: l'organizzatore è « la persona che, nell'esercizio della sua attività, organizza servizi 'tutto compreso'... ». Il fatto che tale definizione sia quella della Convenzione di Bruxelles del 1970 è controbalanciato dalla circostanza che detta Convenzione è stata ratificata soltanto da due Stati membri (Belgio e Italia) ed è descritta negli orientamenti preliminari della Commissione sul turismo come « inadeguata ». Il Comitato auspica il riesame della definizione di « organizzatore ». Inoltre si dovrebbero sopprimere le parole « al pubblico », perché escluderebbero dall'applicazione della direttiva i viaggi e le vacanze « tutto compreso » destinati a particolari gruppi di età o di interessi.
- c) Il Comitato suggerisce anche che la Commissione prenda in esame la possibilità di elaborare ed inclu-

dere la definizione di « destinazione », che coprirebbe tutti i servizi di accoglienza previsti nella località verso la quale il turista/consumatore è diretto.

2.3. Articolo 3

2.3.1. Il Comitato è dell'avviso che la direttiva proposta dovrebbe chiarire se si applica a tutti i viaggi « tutto compreso », pubblicizzati o no.

2.3.2. Laddove i viaggi e le vacanze « tutto compreso » sono reclamizzati, il Comitato ritiene indispensabile che gli Stati membri garantiscano che tutto il materiale descrittivo pubblicato o reclamizzato dall'organizzatore o dal venditore in riferimento a vacanze « tutto compreso », ecc. sia leggibile, comprensibile ed esatto e contenga le necessarie informazioni precise e aggiornate previste ai punti a), b), c), d), e), f), dell'articolo in parola. Dovrebbero anche essere specificati tutti gli impegni straordinari che i turisti devono assumersi (per esempio riguardo l'ammissione di animali domestici al seguito). Il Comitato considera le organizzazioni turistiche e i gruppi di interesse interessati, comprese le organizzazioni di consumatori, nonché i governi, gli organi più adeguati per il controllo del materiale descrittivo suddetto. Per quanto concerne la pubblicità in televisione, il Comitato chiede alla Commissione di esaminare le implicazioni legali della vendita di vacanze e viaggi « tutto compreso » mediante teleshopping, e specificatamente nel contesto del suo precedente lavoro sulla vendita porta a porta.

2.4. Articolo 4 (3)

2.4.1. Il paragrafo definisce le modalità del trasferimento di prenotazioni da un consumatore a un altro, per alcuni specificati « fondati motivi » (quali malattia e lutto).

Tuttavia, il Comitato valuta possibile il trasferimento di prenotazioni da un turista/consumatore ad un altro a condizione che siano rimborsati tutti i costi aggiuntivi effettivamente sostenuti.

2.5. Articolo 4 (4)(a)

Per quanto riguarda la voce « tassi di cambio », il Comitato è ben consapevole del fatto che il turista/consumatore si ritiene particolarmente danneggiato dagli aumenti dei prezzi dovuti alle fluttuazioni dei tassi di cambio e agli aumenti dei costi del carburante ed osserva che questi non sono mai applicati a favore del consumatore. Esorta con urgenza la Commissione a riesaminare l'argomento e a presentare proposte tese a garantire maggiore trasparenza ed eque soluzioni sia per gli organizzatori/venditori sia per i turisti/consumatori. La scelta dell'ECU come base potrebbe forse offrire una soluzione.

2.6. Articolo 4 (5)

2.6.1. Come indicato nel punto 2.5, il Comitato ritiene che gli aumenti dei prezzi sono raramente, se mai, giustificati e confida in una modifica del punto (a) alla

luce di un ulteriore esame del problema da parte della Commissione.

2.6.2. La lettera b) dovrebbe essere formulata in modo meno globale e riconoscere al consumatore la possibilità di rescindere il contratto, nel caso in cui prima della partenza e senza il suo consenso intervengano modifiche essenziali relative a parti del contratto, quali ad esempio le date di partenza e di ritorno, l'aeroporto di partenza, la località di vacanze o la categoria di albergo originariamente stabilite.

2.6.3. Il CES approva il punto c), in base al quale il consumatore «ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcuna penalità, «se la partenza subisce un ritardo eccessivo per cause non imputabili al consumatore». Tuttavia, sarà necessario che le disposizioni legislative degli Stati membri, e pertanto la direttiva del Consiglio, definiscano con maggior precisione le modalità con cui tale principio deve essere applicato. Un ritardo nella partenza superiore a 24 ore sarebbe forse sufficiente a giustificare la rescissione del contratto, mentre ritardi dalle 12 alle 24 ore potrebbero essere oggetto di indennizzo monetario. Il Comitato ammette che ciò possa portare pregiudizio all'organizzatore, ma ritiene che in tal caso quest'ultimo dovrebbe avere facoltà di presentare reclamo contro il vettore.

È opportuno anche che la Commissione verifichi la formulazione testuale dell'articolo nelle diverse lingue, perché in alcune, al posto del termine «eccessivo» figura «ingiustificabile».

2.7. Articolo 4 (6), primo capoverso

2.7.1. Primo capoverso

Tale capoverso dovrebbe essere così riformulato (la modifica è sottolineata):

«se ... l'organizzatore annulla il servizio «tutto compreso» prima della partenza, il consumatore ha diritto, a sua scelta: ...»

2.7.2. Articolo 4 (6) (II)

«Forza maggiore» ha poco significato nelle legislazioni degli Stati membri e deve essere definita nella direttiva.

2.7.3. Articolo 4 (8)

Alla fine dell'articolo 4 si dovrebbe aggiungere in forma di sottoparagrafo (8) il seguente testo:

«Si dovrebbe stabilire una tabella riconosciuta degli indennizzi, entro i limiti concordati a livello comunitario, dovuti al viaggiatore nel caso in cui intervengano modifiche delle prenotazioni, e tale tabella dovrebbe essere stampata nella pubblicazione relativa.»

2.8. Articolo 5.2.

2.8.1. Articolo 5

Il Comitato accoglie positivamente la proposta che gli operatori del settore viaggi accettino la responsabilità, civile e generale, per la qualità dei loro servizi, come già accade per i fabbricanti e/o i venditori di prodotti.

Il Comitato riconosce che il facile accesso del consumatore alla giustizia rappresenta un fattore fondamentale per il completamento del mercato interno e osserva che gli operatori turistici si trovano in una posizione di forza ben maggiore rispetto al singolo turista in vacanza per quanto riguarda il risarcimento dei danni che si verificano a livello di alberghi o di trasporti, in particolare si se tratta della salute o della sicurezza.

2.8.2. Tuttavia, il Comitato è del parere che nell'articolo 5, paragrafo 2, debba essere chiarito per il consumatore chi nei singoli casi deve rispondere sotto il profilo giuridico.

Inoltre, il Comitato si rammarica che né nell'articolo 5, né nel memorandum esplicativo la Commissione si occupi delle importanti questioni, collegate, della limitazione della responsabilità civile (con un riferimento al contratto di trasporto, o con un'unica cifra massima) e della pertinenza, o meno, della colpa o negligenza dell'operatore turistico o dei suoi subappaltatori.

2.8.3. Nel «Commento degli articoli» nella parte relativa all'articolo 5, si dichiara che l'organizzatore deve usare «la dovuta prudenza e perizia» nel selezionare agenzie in un paese non membro della CEE. In alcuni casi, l'organizzatore può essere limitato nella scelta (per es. l'Intourist in URSS) e non risulta chiaro dalla direttiva quali possibilità di risarcimento avrebbe un organizzatore della CE di fronte a un'organizzazione extracomunitaria.

2.9. Articolo 6

2.9.1. Il Comitato riconosce che il principio alla base dell'articolo 6, che definisce le modalità per soddisfare i reclami dei consumatori, è stato originariamente proposto dal Comitato stesso in un precedente parere.

2.9.2. Tuttavia, in seguito a riflessione, il Comitato è ora dell'avviso che all'organizzatore/venditore dovrebbe essere concesso il corrispondente diritto di difesa. Chiede pertanto alla Commissione di presentare proposte per un arbitraggio internazionale, da effettuare forse attraverso un giudice di pace (*ombudsman*) che sia a disposizione di entrambe le parti in una vertenza, pur tuttavia tenendo in considerazione le procedure di arbitraggio esistenti a livello dei singoli Stati membri e raccomandando che vengano potenziate o istituite autorità locali per il settore del turismo allo scopo di accertare i reclami. Comunque, il Comitato desidera sottolineare il concetto che le limitate risorse finanziarie non debbono costituire uno svantaggio per il singolo viaggiatore.

2.10. Articolo 7

2.10.1. Il Comitato accoglie con favore il disposto dell'articolo 7, in base al quale gli Stati membri provve-

dono affinché l'organizzatore copra mediante assicurazione la parte assicurabile della propria responsabilità.

Il Comitato si chiede se la Commissione non potrebbe definire in maniera più precisa che cosa è assicurabile e che cosa non lo è, e qual è la posizione dell'organizzatore rispetto alla parte non assicurabile della propria responsabilità.

2.11. (a) Il Comitato fa osservare che i viaggi e le vacanze «tutto compreso» sono diventati un settore commerciale importante, perché offrono una serie di opzioni interessanti sotto il profilo economico; tale settore continuerà a svilupparsi se continuerà a presentare i vantaggi suddetti e se sarà bene organizzato.

(b) Il Comitato rileva che la Commissione valuta i costi assicurativi per la responsabilità nell'attuale proposta come minimi, ma sottolinea che mentre i consumatori possono essere disposti a pagare tali costi aggiuntivi

minimi necessari per assicurare la tutela essenziale del consumatore, non esistono tuttora standard riconosciuti in merito a quali costi si debbano intendere come «minimi». La Commissione dovrebbe dedicare un ulteriore esame al problema prima di trarre conclusioni precise.

2.12. Il Comitato riconosce l'eventualità che i viaggi e le vacanze «tutto compreso» si autoescludano dal mercato a causa di eccessivi incrementi dei costi, che potrebbero ridurre il turismo all'interno della Comunità e avere l'effetto di deviare il turismo di massa dai paesi CEE verso destinazioni extracomunitarie, ma non ritiene che ciò sia un argomento valido per privare il turista/consumatore della tutela delineata nell'attuale proposta.

2.13. Infine, il Comitato esprime l'auspicio che le azioni previste per il prossimo anno europeo del turismo conducano ad una maggiore trasparenza sui problemi dei consumatori e alla loro eventuale soluzione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1989.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a certi prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare ⁽¹⁾

(89/C 102/18)

Il Consiglio, in data 14 dicembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare, a titolo facoltativo, il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare a Clavel, in qualità di relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 23 febbraio 1989, nel corso della 263^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta della Commissione.

Esso desidera tuttavia far notare che vista la differenza tra il prezzo della produzione e il prezzo al consumatore all'interno della CEE, è dubbio che l'esenzione da dazi (perdita di entrate per la CEE) porti ad un prezzo inferiore che favorisca il consumo o determini una preferenza per i prodotti originari degli Stati ACP.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1989.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

⁽¹⁾ GU n. C 4 del 6. 1. 1989, pag. 7.

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

NUOVE TECNOLOGIE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Il presente opuscolo informativo si basa su 26 studi di casistica effettuati in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e nel Regno Unito su incarico della Fondazione europea. Essi si sono concentrati sui seguenti settori:

- stato dello sviluppo tecnologico delle macchine CNC, dei sistemi CAD/CAM e del livello d'integrazione tra progettazione, programmazione e fabbricazione
- portata dell'introduzione di sistemi CAD/CAM integrati
- possibili conseguenze economiche e organizzative sull'industria manifatturiera
- conseguenze sull'interazione fra uomo, macchina e organizzazione del lavoro
- sviluppo di una politica aziendale dinamica del personale e collegamento con formazione, qualifiche e sviluppo professionale
- conseguenze sugli «utenti» del sistema nonché interazione fra tali «utenti»
- effetti sull'occupazione nell'industria manifatturiera

56 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: SY-50-87-291-IT-C ISBN: 92-825-7806-2

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 7 000 FB 200 ECU 4,60



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo